

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Cassazione Civile Sezione 5
Riferimento	33318 – 17 dicembre 2019
Dispositivo	
La Corte ribadisce le proprie posizioni	

COMPENDIO

La Corte si è occupata più volte di problematiche inerenti la validità e l'efficacia del titolo esecutivo e conseguentemente della cartella di pagamento, il principio di diritto espresso dalle **Sezioni Unite** con sentenza 758/2017 secondo cui *"l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, del DPR n. 602 del 1973, articoli 11 e 15 bis, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, **qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia se già effettuata, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata"**.*

Con la sentenza in questione la Sezione 5 ha ribadito che il principio non può che applicarsi al ruolo anche ordinario, *"se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza"*.

Le cartelle di pagamento che hanno perso definitivamente il presupposto legittimante sono quindi divenute illegittime.